

Normativa Consorzi Modena / Reggio Emilia – Campagna assuntiva 2023

In allegato le nostre condizioni normative (set informativo comprensivo di DIP, DIP AGGIUNTIVO e CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE) ed. 02/2023 alle quali proponiamo le seguenti deroghe in sede di apertura della polizza collettiva valevole per l'annualità 2023:

- Definizione avversità Eccesso di pioggia. Piogge prolungate sono 80 mm in 10 giorni
- Decorrenze delle garanzie: 3 giorni grandine e vento, 30 giorni siccità, 12 giorni gelo brina, 6 giorni il resto -- > da intendersi come giorni successivi alla notifica
- La copertura non agevolata riguarda le avversità grandine, vento forte ed eccesso di pioggia, fermo restando le franchigie minime concordate come da Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e sotto riportate. Per la copertura eccesso di pioggia opera ai soli fini della liquidazione "per partita" del danno indennizzabile, fermo restando le franchigie minime contrattuali ed i limiti d'indennizzo previsti.
- Tipologie di pacchetti di avversità concedibili:
 - TIPO B – Avversità Catastrofali + Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia: solo su specifica richiesta scritta ed autorizzazione direzionale
 - TIPO C – Grandine, Vento forte ed Eccesso di pioggia
 - TIPO C – Grandine e vento forte
- Per le avversità Grandine e Vento forte le franchigie minime si intendono pari a:
 - 30% su vivai, colture da seme, orticole, meloni, prodotti speciali in genere
 - 20% o 15% su frutta (Actinidia o pomacee) a discrezione dell'intermediario in rapporto alle condizioni di assicurazione prescelte ed alle tariffe
 - 15% su pomodoro
 - 10% sui restanti prodotti.

Per tutte le altre avversità franchigia minima 30%.

In caso di danni combinati, viene applicata la franchigia superiore pari alla franchigia 30% dell'avversità eccesso di pioggia e/o catastrofale, senza l'adozione di ulteriori scalari.

- Prodotti ALBICOCCHE, NETTARINE, SUSINE, PERE, MELE e ACTINIDIA con avversità catastrofali sempre franchigia 20% per grandine e vento.
- La liquidazione del danno delle avversità grandine, Vento forte, eccesso di pioggia avviene per singola partita assicurata. Per le avversità catastrofali la liquidazione del danno avviene, superata la soglia di danno per media comune/prodotto.
- Ferma l'accettazione delle condizioni normative e tariffarie, senza richieste di ulteriori deroghe o agevolazioni, non verranno applicati scoperti contrattuali.
- Limiti di indennizzo, per tutti i prodotti: Grandine e vento 80%; altre avversità 50%. In caso di danno combinato si applica il limite dell'avversità prevalente.

- Cessazione delle garanzie:

Per tutti i prodotti all'inizio della fase di maturazione di raccolta e inoltre:

- Per l'avversità Gelo/Brina su tutti i prodotti si intende esclusivamente il danno primaverile con cessazione entro le ore 12.00 del 15 maggio. Solo per il prodotto actinidia, la garanzia gelo brina cessa alle ore 12 del 10 novembre.
 - Per le altre avversità cessazione come da condizioni generali e speciali di assicurazione allegate.
 - Per l'avversità Grandine cessazione della garanzia sui prodotti actinidia, mele (con solo riguardo alle varietà tardive tipo pink-lady o similari) e vivai, data di cessazione ultima della garanzia 10 novembre;
 - Garanzia vento forte frutta cessa a maturazione di raccolta.
 - Eccesso di pioggia uva da vino 20 giorni prima delle date convenzionali e 5 giorni dopo le stesse.
- Estensione delle garanzie per colture da seme ai 5 giorni dopo lo sfalcio/estirpo: l'estensione prevista dalle Condizioni Generali e speciali di assicurazione vale per la sola avversità Grandine
 - Decorrenza danno da vento forte sul prodotto actinidia: decorrenza dalla schiusa gemme, come per l'avversità Grandine
 - Franchigia Grandine e Vento forte sui cocomeri e meloni: considerata la non accettazione da parte del Consorzio di difesa degli scoperti contrattuali previsti per queste colture, si applica la franchigia minima del 30% per grandine e vento forte.
 - Solamente il bollettino definitivo stabilisce l'entità del danno: vigono le disposizioni dell'art. 27 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno
 - Campioni. Fermo il dettato dell'art. 31 – Entità dei campioni in prossimità della raccolta la percentuale minima si intende derogata al 3% (anziché al 5%).
 - Condizioni speciali di assicurazione, art. 81 – Danno di qualità Tabelle convenzionali: Tabella di qualità B sulle coperture con sole avversità di Frequenza. Per le coperture con le avversità Catastrofali solo Tabella A.
 - Per le coperture di Frequenza Tipo C: Eliminazione delle tabelle con le rese massime assicurabili fermo restando la dimostrazione della resa media individuale come da CGA allegate.
 - RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO DEL PREMIO DALL'ORIGINE

Esclusivamente per polizze TIPOLOGIA C / F di frequenza:

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per l'uva, per le olive per tutte le garanzie ad eccezione del gelo e brina, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito dagli eventi sopraindicati, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- 06 giugno 2022 per drupacee medio tardive comprese le albicocche;
- 13 giugno 2022 per pere medio tardive, mele noci, castagne, actinidia, cachi e olive, uva da vino;

Non sono concesse riduzioni, con storno del premio dall'origine, per specie e varietà precoci.

Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Red-Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Shiro o Goccia d'oro e tutte le albicocche con maturazione uguale o posteriore

a quella della varietà San Castrese; per pomacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà William.

- Eliminazione delle tabelle con le rese massime assicurabili fermo restando la dimostrazione della resa media individuale come da CGA allegate.
- Per le colture da seme estensione della garanzia ai 5 giorni dopo l'estirpo / sfalcio per l'essiccazione in campo (Art. 10 – Decorrenza e cessazione della garanzia).
- Eliminazione delle tabelle con le rese massime assicurabili fermo restando la dimostrazione della resa media individuale come da CGA allegate.
- Per le colture da seme estensione della garanzia ai 5 giorni dopo l'estirpo / sfalcio per l'essiccazione in campo.

Relativamente all'avversità Gelo/Brina, in applicazione delle condizioni praticate nello scorso esercizio abbiamo:

- **DEFINIZIONI**

BRINA

Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

Avversità Gelo e Brina primaverili:

La garanzia per **tutti i prodotti:**

decorre dalla schiusa delle gemme e comunque non prima delle ore 12 del dodicesimo giorno successivo alla data di notifica di proposta riportata sul contratto;

termina alle ore 12 del 15 Maggio.

Avversità Siccità:

La garanzia per **tutti i prodotti:**

decorre dalle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di notifica di proposta del contratto e comunque non prima del 15 Giugno;

termina alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 Settembre.

- **Art. 22 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

La denuncia andrà effettuata entro il giorno successivo dall'evento

- **Art. 46 – Operatività della garanzia (condizioni speciali)**

Avversità Gelo e Brina primaverili:

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- **morte delle piante** sulle colture erbacee;
- **distruzione** totale o parziale **di germogli fertili**;
- **distruzione** totale o parziale di **infiorescenze o singoli fiori**;
- **allessamento** dei **frutticini**;
- **cinghiature** e **rugginosità** sui frutti.

- **Art. 81 – Danno qualitativo**

Per le avversità catastrofali ripristinato il danno di qualità nelle tabelle previste per i prodotti Albicocche, Nettarine, Pesche, Susine, Mele, Pere, Cachi – come nelle condizioni ed. 02/2020.

CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

Le riduzioni di tariffa sotto indicate sono applicabili solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antigrandine.

GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art. 2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta;

per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta;

per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta.

Sconto 50%: i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.;

Ø i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;

Ø i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato

Per le produzioni protette da reti antigrandine la garanzia GRANDINE cessa alle ore 12 del:

- 15 maggio per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine;
- 25 maggio per mele e pere;
- 31 maggio per l'actinidia.

GARANZIA GELO/BRINA

Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del 30%, con arrotondamento al secondo decimale.

L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo, ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri

- altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri;
- potenza del motore non inferiore a 150 cv.
- ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
- diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;
- potenza del motore non inferiore a 250 cv.